

Legge 2 agosto 1982, n. 528
Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.
(G. U. 13 agosto 1982, n. 222)

TITOLO I
Ordinamento del gioco del lotto

Art. 1 - 1. L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione¹.

Art. 2 - 1. Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

2. Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

Art. 3 - 1. Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

2. L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 200 mila². Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila³.

3. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro⁴.

Art. 4 - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.⁵

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'onori in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente⁶.

¹ Il D.M. 17 marzo 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n. 12), modificato dal D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280), dal D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n. 12), dal D.M. 11 gennaio 1995 (G.U. 16 gennaio 1997, n. 12) e dal D.M. 25 luglio 1995 (G.U. 16 gennaio 1997, n. 12) ha approvato l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato. Il D.M. 26 giugno 1998 (G.U. 30 giugno 1998, n. 150) ha trasferito alla Lottomatica S.c.p.a. i poteri concernenti lo svolgimento delle operazioni di estrazione del gioco del lotto.

² L'art. 1 del D.M. 23 gennaio 2001 (G.U. 31 gennaio 2001, n. 25) ha così modificato il comma 2 dell'art. 3 della presente legge, a partire dal 1° febbraio 2001, limitatamente all'importo della singola giocata. In precedenza, l'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1999, n. 474 (G.U. 16 dicembre 1999, n. 294) aveva modificato il comma 2 dell'art. 3 della presente legge, sotto il medesimo profilo, raddoppiando l'importo originario di L. 50.000.

³ L'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n. 97) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 3 della presente legge.

⁴ L'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n. 97) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 3 della presente legge.

⁵ Il D.M. 9 febbraio 1999 (G.U. 24 febbraio 1999, n. 45) ha disposto che le giocate del lotto possano avvenire anche mediante raccolta telefonica.

⁶ L'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n. 97) ha così sostituito il comma 5, lettera b), dell'art. 4 della presente legge.

Art. 5 - 1. Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona è determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

2. La commissione di zona è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.

3. La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarità delle operazioni di deposito alla conservazione e alla custodia delle matrici.

Art. 6 - 1. Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.

2. Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all'estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.

3. La commissione di zona dichiara l'esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 7 - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana⁷ presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze⁸.

Art. 8 - 1. I premi sono fissati come appresso:

<u>Sorti del gioco</u>	<u>Premi per ogni combinazione</u>
Estratto semplice. . . .	Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Ambo.	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna	Ottantamila volte la posta
Cinquina	Un milione di volte la posta

2. In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

3. Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

⁷ Il D.M. 27 dicembre 1996, n. 691 (G.U. 27 gennaio 1997, n. 21) ha stabilito: "Art. 1 (*Estrazioni del lotto*) - 1. Le estrazioni del lotto possono essere effettuate più volte per settimana. 2. I giorni delle estrazioni sono stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303. Art. 2 (*Norme di contabilità*) - 1. Gli adempimenti di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, vengono effettuati nei termini e con le modalità previste dai medesimi articoli per tutte le estrazioni settimanali». Il D.M. 30 gennaio 1997 (G.U. 18 febbraio 1997, n. 40) ha successivamente stabilito che: «Art. 1 - 1. Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni di mercoledì e di sabato di ogni settimana. 2. Qualora i giorni di estrazione cadano in festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo. Art. 2 - 1. I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 19,30. 2. Le operazioni di estrazione non possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. Art. 3 - 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e troverà attuazione dal mercoledì successivo ai quindici giorni seguenti la data di pubblicazione». Il D.M. 26 marzo 1998 (G.U. 30 marzo 1998, n.74) ha parzialmente modificato il citato decreto 30 gennaio 1997, prevedendo che, a partire dall'estrazione del 1° aprile 1998, le operazioni di estrazione del gioco del lotto di mercoledì e di sabato non possano iniziare prima delle ore 20 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303. Vedi, inoltre, il D.Dirig. 20 novembre 2002.

⁸ L'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n. 97) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 7 della presente legge.

4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 9 - 1. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.

2. Il pagamento è effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.

Art. 10 - 1. Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.

Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore⁹.

La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio.

Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

Art. 11 - 1. La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

2. Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.

3. Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

4. Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.

5. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.

6. La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

7. Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.

⁹ L'art. 9-bis del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 ha così sostituito l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 della presente legge.

Art. 12 - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo *una tantum*, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro¹⁰.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue¹¹.

Art. 13 - 1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.

2. Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.

Art. 14 - 1. Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio del gioco del lotto», con opportuna ripartizione in capitoli.

2. All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di «assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto», ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

3. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e

¹⁰ L'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha così sostituito il comma 5 dell'art. 12 della presente legge.

¹¹ L'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n.97) ha così sostituito il comma 6 dell'art. 12 della presente legge.

per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio¹².

4. Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «Servizio del gioco del lotto» per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

5. La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a con cedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.

Art. 15 - (omissis - abrogato)¹³.

Art. 16 - (omissis - abrogato)¹⁴.

TITOLO II Disposizioni penali

Art. 17 - (abrogato)¹⁵.

Art. 18 - 1. Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.

2. Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

3. Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione¹⁶.

Art. 19 - 1. Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 20 - 1. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a L. 1.000.000¹⁷.

¹² L'art. 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (G.U. 27 aprile 1990, n.97) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 14 della presente legge.

¹³ L'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 ha abrogato l'art. 15 della presente legge, il quale ha modificato il comma 1 dell'art. 40 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e, dopo il citato comma 1, ha aggiunto un ulteriore comma. L'art. 15 ha altresì modificato l'ultimo comma dell'art. 41 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933. Si rinvia al provvedimento legislativo da ultimo citato per la lettura del testo normativo.

¹⁴ L'art. 16 della presente legge sostituisce con un solo comma i commi 1 e 2 dell'art. 49 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 ed abroga il comma 2 dell'art. 56 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933. Si rinvia all'art. 49 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933

¹⁵ L'art. 9 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ha abrogato l'art. 17 della presente legge, il quale prevedeva: "1. Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da lire 1.000.000 a L. 20.000.000. 2. Il giocatore, quando non abbia concorso nell'organizzazione del gioco, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da lire 100.000 a L. 1.000.000. 3. Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandestino del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 100.000 a lire 1.000.000".

¹⁶ L'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ha attribuito al giudice di pace la competenza per le fattispecie punite a norma dell'art. 18 della presente legge. Lo stesso Decreto legislativo n. 274/2000 all'art. 65 ne prevede la decorrenza e all'art. 52 la misura delle sanzioni.

¹⁷ Vedi la nota n. 16

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - 1. Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

2. Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. È consentita la presenza 3.

3. Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. E' consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo¹⁸.

4. È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

Art. 22 - 1. Il personale del lotto, di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980 n. 310, con l'anzianità maturata alla data a cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.

2. L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge¹⁹.

3. Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verrà assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.

4. Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell'articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'art. 21.

5. Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell'articolo 27, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione delle riscossioni medesime.

6. L'assegno *ad personam*, di cui al quarto comma dell'articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per normale progressione economica.

Art. 23 - 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al

¹⁸ L'art. 3, comma 1-bis, del D.L. 30 giugno 1986, n. 310 ha introdotto gli ultimi due periodi in sostituzione dell'originario ultimo periodo.

¹⁹ Tale termine, spostato al 31 dicembre 1984 dall'art. 1 del D.L. 12 agosto 1983, n.372, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 1986 dall'art. 3 della legge 14 marzo 1985, n. 101.

«fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze» di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

Art. 24 - 1. Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:

1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sarà eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresì essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente²⁰;

2) ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di scarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilità del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;

3) per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. È abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

Art. 25 - 1. Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della 11 luglio 1980, n. 312, l'ente «Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto», i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'art. 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 - 1. Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.

2. Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.

3. Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 27 - 1. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di L. 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.

2. Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9, legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica per passaggi di livello²¹.

3. Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

4. Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale C. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorché l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello Stato.

Art. 28 - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze urgenti per il personale del lotto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

²⁰ L'art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117 ha sostituito il numero 1) dell'art. 24 della presente legge.

Art. 29 - 1. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.